

	Comune di BAISO	C.C.	29	28/10/2019
	<b>OGGETTO:</b> RECEPIMENTO DELLA D.A.L. N.186/2018 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE			

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta straordinaria 28/10/2019 20:30

Dall' appello risultano presenti i Consiglieri Comunali:

N.	Nominativo		N.	Nominativo	
1	CORTI FABRIZIO	SI	8	MONTICELLI GIAN FRANCO	SI
2	CASALI DENIS	SI	9	PALLADINI MICHELA	SI
3	ABBATI REBECCA	SI	10	SPEZZANI FABIO	SI
4	BAROZZI ANDREA	SI	11	PICCININI VANESSA	SI
5	ASTOLFI SERENA	SI	12	MERLI TIZIANO	SI
6	BENASSI FRANCESCO	SI	13	FERRETTI GIUSEPPINA	SI
7	ALBICINI STEFANIA	AG			

Totale Presenti: 12

Totale Assenti: 1

Consiglieri presenti: 12

Consiglieri assenti Giustificati: 1

Consiglieri assenti Ingiustificati: 0

Assiste il II Segretario Generale , dott. Avv. Stefano Cappilli il quale provvede alla stesura del presente verbale. Assume la presidenza il Sig. Fabrizio Corti – Sindaco.

Il Sindaco, constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

## **OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA D.A.L. N.186/2018 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**

Il Sindaco illustra l'argomento.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);

- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29/04/2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

- confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Baiso la **IV Classe** non ricorrendo alcuna delle fattispecie di eventuale ricollocazione;

- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità di **variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

- variare i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B di seguito riportata e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata in **fondo all'Allegato 1 e al punto 2 dell'Allegato 2**,

per le ragioni di seguito indicate: si è valutato opportuno ridurre i valori unitari di U1 e U2 per tutte le funzioni dalla residenziale alla funzione rurale ed in particolare per le funzioni turistico-ricettive, in quanto si tratta di funzioni ritenute in grado di contribuire positivamente alla valorizzazione del territorio e per le funzioni commerciali e produttive per incentivare lo sviluppo del territorio.

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	30,60	39,60	70,20
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva imitativamente all'artigianato di servizio (casa, persona)	28,90	37,40	66,30
Funzione turistico-ricettiva	28,90	37,40	66,30
Funzione direzionale	30,60	39,60	70,20
Funzione produttiva	8,16	2,38	10,54
Funzione commerciale all'ingrosso	9,12	2,66	11,78
Funzione rurale	8,64	2,52	11,16

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

- non apportare riduzioni della AI

- in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

- stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione: **-40%**

Descrizione intervento	% di riduzione				QCC
	U1	U2	D	S	
Ristrutturazione urbanistica ed edilizia	...	...	...	...	-40
Addensamento e sostituzione urbana	...	...	...	...	-40
Recupero riuso di immobili dismessi o in via di dismissione	...	...	...	...	-40

per le ragioni di seguito indicate: incentivare i recuperi.

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:

- stabilire le seguenti percentuali di riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 per le seguenti Frazioni:

nome Frazione	% riduzione U1	% riduzione U2
<b>Muraglione-Levizzano</b>	<b>-20%</b>	<b>-20%</b>
<b>San Cassiano-Ponte Secchia</b>	<b>-20%</b>	<b>-20%</b>
<b>San Romano-Visignolo</b>	<b>-20%</b>	<b>-20%</b>

per le ragioni di seguito indicate: incentivare lo sviluppo delle frazioni.

- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di:

- stabilire la seguente percentuale di riduzioni del valore unitario U2: -50%  
per le ragioni di seguito indicate: per promuovere iniziative imprenditoriali anche private in campo sociale, sanitario ed educativo.

- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.L. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1: - 15% e U2: -15%  
per le ragioni di seguito indicate: per sostenere le iniziative imprenditoriali, anche private, afferenti l'edilizia residenziale sociale - ERS, compresi quelli per l'edilizia residenziale convenzionata - ERC, in grado di integrare le politiche pubbliche nel settore della casa.

- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1: - 10% e U2: -10%  
per le ragioni di seguito indicate: incentivare lo sviluppo di attività industriali ed artigianali in ambiti territoriali maggiormente idonei ed attrezzati in merito agli aspetti ambientali, infrastrutturali e tecnologici.

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

- non applicare alcuna riduzione;

- in merito al **punto 1.4.8.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del

30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

- stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
<b>1 EDIFICIO CLASSE energetica più elevata in base alla normativa vigente.</b>	- 30%	- 30%

per le ragioni di seguito indicate: incentivare la realizzazione di edifici con l'impiego di soluzioni a risparmio energetico per la salvaguardia dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento.

- salvo quanto previsto al punto 1.4.1., le restanti riduzioni di U1 e U2 contenute nel paragrafo 1.4 del testo coordinato della DAL n. 186/2018 (Allegato 2) sono cumulabili fino ad un massimo del 70% dell'onere stesso.
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenti delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:
  - confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:
  - stabilire le seguenti % di riduzione/aumento di Td: -15% e Ts: - 15%  
per le ragioni di seguito indicate: incentivare lo sviluppo della funzione produttiva.
- inoltre, in relazione alla possibilità di **introdurre ulteriori coefficienti** per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:
  - non introdurre ulteriori coefficienti;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di:
  - non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene di:
  - non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
  - si definisce il seguente costo medio della camera: **€ 65,00**, calcolato nel modo di seguito indicato: acquisito attraverso indagine di mercato effettuata su strutture alberghiere presenti sul territorio comunale e in zone limitrofe.
  - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;
- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere

non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

- fissare le seguenti percentuali:
  - a. 5 % per la funzione turistico-ricettiva
  - b. 5 % per la funzione commerciale
  - c. 5 % per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianaleper le ragioni di seguito indicate: per incentivare e sostenere gli interventi di attività turistiche, commerciali e di servizio che maggiormente concorrono alla vitalità e qualità di un tessuto urbano.

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

- confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.** (relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), si ritiene di:

- **ammettere** la corresponsione di una quota pari al 50 % del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera, specificando che il restante 50% deve essere versato in un'unica soluzione al momento della presentazione S.C.I.A./C.I.L.A. o al ritiro del Permesso di Costruire e che l'importo non è rateizzabile per importi inferiori o uguali a € 5.000,
- **stabilire** le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione: fideiussione bancaria o assicurativa di primario istituto, inoltre devono presentare le caratteristiche di seguito esplicitate:
  - 1) il soggetto debitore deve presentare la predetta garanzia entro quindici giorni dalla presentazione S.C.I.A./C.I.L.A. o dal ritiro del Permesso di Costruire, a semplice richiesta da parte del Comune, con rinuncia di ogni eventuale eccezione, con esclusione del beneficio di cui al comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile e con rinuncia di avvalersi del termine di cui al comma 1 dell'art. 1957 del Codice Civile.
  - 2) far rimanere valide ed operanti le garanzie presentate, fino al completo assolvimento delle obbligazioni assunte con estinzione o riduzione assoggettata ad espressa dichiarazione liberatoria (o restituzione del documento originale) da parte del beneficiario (Comune garantito);
  - 3) prevedere esplicitamente che il mancato pagamento di supplementi di premio/commissione da parte dell'obligato principale non potrà essere opposto, in nessun caso, al beneficiario.

- **stabilire** altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:
  - il 50 % entro 18 mesi dalla data di rilascio PDC o da data di presentazione SCIA/CILA o in caso di conclusione precedente dei lavori, entro 30 giorni dalla fine lavori.

per le ragioni di seguito indicate: al fine di uniformare la nuova disciplina a quanto fino ad oggi vigente, continuando a dare la possibilità di rateizzare le pratiche più onerose ma tutelando l'Ente nella garanzia di riscossione.

RITENUTO, altresì opportuno ribadire e precisare che il Contributo di Costruzione è dato dalla somma delle seguenti componenti: oneri di urbanizzazione (U1 e U2), contributi D ed S e quota del costo di costruzione (QCC); la corresponsione degli importi relativi alla eventuale monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali, dovrà essere assolta secondo le medesime modalità di pagamento e rateizzazione previste per il Contributo di Costruzione;

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;

- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 13/05/1998 "aggiornamento tabella parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 28/01/1977 n.10 – deliberazione consiglio regionale 04/03/1988 n 850" e ss.mm.ii e deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/1999 in materia di oneri di costruzione, avente ad oggetto "Recepimento oneri di costruzione (L.10/77 art 7 e l 537/93 art 7, comma 2). Recepimento della deliberazione di Consiglio Regionale 29/3/1999 n. 1108 normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" e ss.mm.ii. e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal P.S.C. (Piano Strutturale Comunale) vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14/12/2016 ad oggetto "determinazione dei valori di monetizzazione delle dotazioni territoriali: parcheggi pubblici e verde pubblico";

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- 

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione espressa nei modi previsti dalla legge:

- Consiglieri presenti e votanti:	n. 12
- Favorevoli:	n. 12
- Contrari:	n. 0
- Astenuti:	n. 0

## **DELIBERA**

**1) DI RECEPIRE** la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di

modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

- a) nell'allegato **Allegato 1**, recante "**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) nell'allegato **Allegato 2**, recante "**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2) DI DARE ATTO** che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria deliberazione di Giunta Comunale n. 57 del 13/05/1998 "aggiornamento tabella parametriche degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt. 5 e 10 della L. 28/01/1977 n.10 – deliberazione consiglio regionale 04/03/1988 n 850" e ss.mm.ii e deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/11/1999 in materia di oneri di costruzione, avente ad oggetto "Recepimento oneri di costruzione (L.10/77 art 7 e l 537/93 art 7, comma 2). Recepimento della deliberazione di Consiglio Regionale 29/3/1999 n. 1108 normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione" e ss.mm.ii., e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

**3) DI APPROVARE**, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, recante la "**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**";

**4) DI ASSUMERE** ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal P.S.C. vigente;

**5) DI CONFERMARE**, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 14/12/2016 ad oggetto "determinazione dei valori di monetizzazione delle dotazioni territoriali: parcheggi pubblici e verde pubblico";

**6) DI DARE ATTO** che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

**7) DI PUBBLICARE** integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

**8) DI TRASMETTERE** copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

**9) DI DARE ATTO CHE** la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7.

Successivamente, stante l'urgenza, con la seguente separata votazione espressa nei modi previsti dalla legge,

- Consiglieri presenti e votanti:	n. 12
- Favorevoli:	n. 12
- Contrari:	n. 0
- Astenuti:	n. 0

## **DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Sindaco  
Fabrizio Corti

Il Segretario Generale  
Avv. Stefano Cappilli